



**ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE**  
*Istituto Tecnico Tecnologico "L. Negrelli-Forcellini", Istituto Tecnico Economico "A. Colotti"*  
*Istituto Professionale Industria e Artigianato "C. Rizzarda", Corsi serali "Negrelli-Forcellini"*  
**www.istitutosuperiorefeltre.edu.it**



---

*Sede legale e amministrativa via C. Colombo 11, 32032 Feltre (BL), tel. 0439/301540 fax 0439/303196  
cod. meccanografico: BLIS008006 PEO blis008006@istruzione.it PEC: blis008006@pec.istruzione.it  
C.F. e P.I.: 82001270253; cod. univoco fatturazione elettronica.: UF4RBG*

---

Istituto Superiore di Feltre AOO: ITNFBL <b>Prot. 0005707 del 13/09/2021</b> 06-09 (Uscita)
--

**Integrazione al Documento di Valutazione dei  
Rischi (D.V.R.) in coerenza con il Protocollo di  
Sicurezza per garantire l'avvio dell'anno  
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza  
per il contenimento della diffusione del Covid-19**

**Anno scolastico 2021/2022**

(deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2021)

Il Consiglio di Istituto,

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

**CONSIDERATA** la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

**VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

**VISTO** l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

**VISTO** il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID 19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

**VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

**VISTO** l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

**VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti* con particolare riferimento all'articolo 1;

**VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

**VISTO** il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

**VISTO** il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

**VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

**VISTO** il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

**VISTO** il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

**VISTO** il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**VISTO** il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casie focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

**VISTO** il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";  
**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";  
**VISTO** il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;  
**VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;  
**VISTO** il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;  
**VISTA** la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);  
**VISTO** il d.l. 111/2021;  
**VISTA** la Nota M.I. n. 1237 del 13.08.2021;  
**VISTO** il d.l. 122/2021;  
**VISTO** il D.V.R. dell'Istituto Superiore di Feltre,

### **delibera quanto segue**

#### **A) Disposizioni generali**

1. l'Istituto Superiore di Feltre si impegna a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
2. l'Istituto Superiore di Feltre si impegna a nominare un Referente COVID d'Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai. Il Dirigente scolastico nomina per ciascun plesso un Referente Covid nonché costituisce la Commissione Covid formata dal Dirigente scolastico e dai Referenti Covid.

#### **B) Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione**

- l'Istituto Superiore di Feltre dà attuazione alle indicazioni di cui al "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)", nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, informa, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- l'Istituto Superiore di Feltre provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid - 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
- **Continuano ad essere in vigore le seguenti norme:**
  - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus con conseguenti provvedimenti di messa in quarantena, etc.) stabilite dalle Autorità

sanitarie competenti;

- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

- **"Certificazione verde COVID-19"**: al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione., a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19".

### **C) Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita**

- L'Istituto Superiore di Feltre, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
- Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentito l'RSPP di istituto ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
  - ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
  - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
  - regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei segg. dati: nome, cognome, recapito telefonico, data di accesso, ora di ingresso, ora di uscita, firma;
  - differenziazione per gli studenti, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
  - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
  - pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
  - accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

### **Con D.L. 122 del 10.09.2021 è disposto quanto segue, con decorrenza 11 settembre 2021:**

- fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass);
- la disposizione non si applica a studentesse e studenti.
- La misura non si applica inoltre ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
- I collaboratori scolastici, all'uopo incaricati, effettueranno la verifica all'ingresso con la App "VerificaC19" ed un tablet di servizio.
- Gli Assistenti tecnici forniranno dispositivi ed istruzioni ai collaboratori scolastici incaricati del controllo all'ingresso.

### **D) Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature**

- E' necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. I DSGA predispongono un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
- Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
- Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, le aree ristoro, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, il materiale didattico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
- Saranno assicurate quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 con utilizzazione di materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- Sarà garantita l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- Saranno sottoposte a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

#### **E) Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale**

- È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.
- I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

##### **Studenti**

- A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
- Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *"è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"*.

##### **Personale della scuola**

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2, a discrezione.

#### **F) Disposizioni relative alla misura del distanziamento**

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene, anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

#### **G) Disposizioni relative alla organizzazione dell'attività convittuale, semiconvittuale, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e dei percorsi di istruzione degli adulti**

- Relativamente alle attività PCTO, si confermano le misure già previste dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.
- Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono ormai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

##### **Percorsi di istruzione degli adulti**

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

#### **H) Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni**

- L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
- L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.
- Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack e più in generale in tutte le occasioni in cui si rende necessario abbassare la mascherina per la consumazione di alimenti e bevande, studenti e personale scolastico osserveranno particolare attenzione al mantenimento del distanziamento fisico di almeno 1 metro e a non creare assembramenti.

#### **I) Disposizioni relative all'aerazione degli spazi**

- Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.
- In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO<sub>2</sub>, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche
- Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

#### **L) Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni**

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

L'utilizzo delle palestre da parte di società sportive, che ne hanno già fatto richiesta, viene concesso secondo le modalità del Regolamento provinciale in atto e con in più la "dichiarazione di certificazione" di procedere alla sanificazione della palestra dopo ogni utilizzo e all'uscita serale tramite personale formato e con prodotti preposti secondo le indicazioni riportate dalla ULSS 1 Dolomiti. Verrà preventivamente sottoscritta apposita convenzione come assicurazione per la gestione della loro attività in sicurezza.

A decorrere dall'11 settembre 2021 e fino al termine dell'emergenza (31.12.2021), in applicazione del d.l. 122/2021, si dispone che:

- tutti i soggetti esterni autorizzati (ASD, SSD, ecc.) accedono alle palestre delle istituzioni scolastiche solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass);
- La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il legale Rappresentante del soggetto concessionario in uso delle palestre è tenuto alla verifica del possesso del Green pass.

#### **M) Supporto psicologico, pedagogico-educativo**

- L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.
- Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
- verranno rafforzati gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- verranno implementate azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

**N) Disposizioni relative a: gestione di persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico, obbligo di informare il Referente Covid o il Dirigente scolastico, quarantena, condizioni per il rientro a scuola**

- **In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti**, il soggetto interessato dovrà essere condotto in aula Covid, successivamente il soggetto sarà invitato a rientrare alla propria abitazione (saranno contattati i genitori nel caso di studenti) e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente.
- **Ciascun lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente scolastico o i Referenti Covid:**
  - in caso di eventuali **contatti stretti** con persone positive,
  - in presenza di qualsiasi **sintomo influenzale** durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa,
  - in presenza di **sintomi negli studenti** presenti all'interno dell'istituto.
- **Come avverrà la quarantena?**  
Per i soggetti che hanno avuto **contatti stretti** con casi confermati di SARS-Cov-2, **la quarantena sarà differenziata: di 7 giorni per i vaccinati** con doppia dose e di **10 per chi non fosse immunizzato.**
- **A quali condizioni si può rientrare a scuola?**  
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi al COVID 19 deve essere preceduto da una **certificazione medica** dalla quale risulti l'avvenuta **negativizzazione del tampone**, secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

**O) Durata della Integrazione al D.V.R.**

La presente Integrazione al D.V.R. si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.

Il Dirigente Scolastico  
Alessandro Bee  
Firmato digitalmente